



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 5/12/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EDITORIALE ECO S.R.L.
PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, COMMI 1 E 2, E 13, COMMA
1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26
NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI
OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
N.23/11/ISP.**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento*”, nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 recante “*Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e, in particolare, l’allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, recante “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 283/11/CONS del 18 maggio 2011, recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di tenuta del registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell’articolo 5 del D.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010*”, così come modificata ed integrata dalla delibera n. 421/11/CONS del 22 luglio 2011;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 23/11/ISP del 9 novembre 2011 ed il relativo verbale di accertamento che il Servizio Ispettivo e Registro provvedeva a consegnare, per la notifica, all’ufficio postale di Napoli in data 9 novembre 2011 e a notificare, in data 16 novembre 2011, alla società Editoriale Eco s.r.l. avente sede legale in Colledara (TE), Località San Gabriele;

VISTA la nota datata 15 dicembre 2011 - pervenuta al Servizio Ispettivo e Registro il 21 dicembre 2011 - con la quale l’amministratore delegato e legale rappresentante della società Editoriale Eco s.r.l., ai sensi dell’art. 9, comma 2., della delibera n. 136/06/CONS, ha rappresentato le proprie ragioni in ordine alla posizione della società dichiarando di rinunciare espressamente alla possibilità dell’oblazione di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.689;

CONSIDERATO che, con la predetta nota del 15 dicembre 2011, il legale rappresentante della società Eco Editoriale s.r.l. ha chiesto l'applicazione della sanzione minima edittale in ragione della notevole crisi in cui versa, da alcuni anni, l'impresa editrice che fa registrare bilanci in forte perdita;

CONSIDERATO che la società Editoriale Eco s.r.l non ha effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che dall'analisi dei bilanci 2008, 2009 e 2010, allegati dalla società Editoriale Eco s.r.l alla nota del 15 dicembre 2011, trasmessa al Servizio Ispettivo e Registro, può evincersi lo stato di difficoltà economica palesata dalla società;

CONSIDERATO il carattere particolare della società, la cui proprietà risulta detenuta per il 90% delle quote dall'Ente Religioso Provincia di Maria SS. della Pietà il quale persegue finalità sociali e, in particolare, religiose e culturali essendo la testata edita la rivista ufficiale del Santuario di San Gabriele dell'Addolorata;

SENTITA la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RITENUTO di dover determinare a carico Editoriale Eco s.r.l la sanzione pecuniaria nella misura del minimo della sanzione edittale, pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la violazione di omessa trasmissione della comunicazione annuale telematica 2011, nei termini previsti dal Regolamento, in quanto:

- lo stato di difficoltà economica in cui versa la società portano a ritenere calibrata l'applicazione della sanzione pecuniaria al minimo edittale;
- la società ha provveduto a trasmettere, seppure tardivamente in data 29 settembre 2011, la comunicazione annuale telematica 2011.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

alla società Editoriale Eco s.r.l, con sede legale in Colledara (TE), Località San Gabriele, di pagare la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere, nei termini previsti dal Regolamento, la comunicazione annuale telematica 2011, relativa al 2010, previsto dagli articoli 11, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

DIFFIDA

la società Editoriale Eco s.r.l, a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla società Editoriale Eco s.r.l di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 5/12/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 5/12/CONS".

Il presente provvedimento è notificato alla società interessata e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 11 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola